



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PAVIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LIUZZO	FABIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	BARRACO	GIANFRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>	MARCIALIS	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 485/2020
depositato il 05/10/2020

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0792006003 [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 2020
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0792006003 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 202
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 079201990055 [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 200
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 079201990055 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2000
contro:
AG. ENT. - RISCOSSIONE - PAVIA

proposto dai ricorrenti:

C. [REDACTED] S. [REDACTED]
VIA [REDACTED] PV

difeso da:

DRAGONE DONATELLA
VIALE BRIANZA 20 20127 MILANO MI

difeso da:

SANCES MATTEO
VIA ADA CUDAZZO 12 73100 LECCE LE

- sul ricorso n. 486/2020
depositato il 05/10/2020

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682003010 [REDACTED] ALTRI TRIBUTI 19
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682003017 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 199
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682011044 [REDACTED] REGISTRO 2005

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 485/2020 (riunificato)

UDIENZA DEL

14/10/2021 ore 09:00

N° 219


PRONUNCIATA IL:

14/10/21

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

27/10/21

Il Segretario
IL SEGRETARIO
Dr. Pietro Bellinzona
BP.





(segue)

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068201104 [REDACTED] BOLLO 2005
- avverso INTIM.DI PAG n° 068201990 [REDACTED] ALTRI TRIBUTI 1996
- avverso INTIM.DI PAG n° 068201990 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 1996
- avverso INTIM.DI PAG n° 068201990 [REDACTED] REGISTRO 2005
- avverso INTIM.DI PAG n° 068201990 [REDACTED] BOLLO 2005

contro:
AG.ENT. - RISCOSSIONE - PAVIA

proposto dai ricorrenti:

C. [REDACTED] S. [REDACTED]
VIA [REDACTED] PV

difeso da:

DRAGONE DONATELLA
VIALE BRIANZA 20 20127 MILANO MI

difeso da:

SANCES MATTEO
VIA ADA CUDAZZO 12 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 485/2020 (riunificato)

UDIENZA DEL

14/10/2021 ore 09:00

R.G.R. n. 485/2020 – n. 486/2020

IN FATTO E IN DIRITTO

Con i ricorsi riuniti di cui in epigrafe C. [REDACTED] S. [REDACTED] impugnava:-

- L'intimazione di pagamento n. 07920199 [REDACTED] e la cartella esattoriale ad essa sottostante n. 07920060 [REDACTED] di € 77.490,63 (Irpef, Add. Regionale, Sanzioni e Interessi) riferita all'anno d'imposta 2000 (RGR n. 485/2020);-
- L'intimazione di pagamento n. 0682019 [REDACTED] e le cartelle esattoriali ad essa sottostanti n. 0682003 [REDACTED] di € 3.358,77 (Irpef, sanzioni e interessi e contributo sanitario nazionale sanzioni e interessi anno 1996) e n. 06820110 [REDACTED] di € 1.520,13 (imposta di registro e bollo anno 2005 oltre sanzioni e interessi) (R.G.R. n. 486/2020).-

Le predette intimazioni come dichiarato dal ricorrente erano state notificate l'11.02.2020.-

Il ricorrente deduceva quali motivi dei ricorsi:-

1. La mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese ai predetti avvisi di intimazione;-
2. La prescrizione del debito d'imposta;-
3. Illegittima applicazione degli interessi di mora su sanzioni e interessi;-
4. Illegittimità delle cartelle esattoriali per assenza di motivazione sul calcolo degli interessi e sanzioni;-
5. Violazione dell'art. 4 D.L. n. 119/2008 per il mancato annullamento automatico delle cartelle impugnate.-

Chiedeva quindi l'annullamento delle intimazioni di pagamento e delle cartelle ad esse sottostanti; con le spese di lite.-

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedendo: in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per la tardività della proposizione stante l'avvenuta notifica delle cartelle; l'inammissibilità per la mancata chiamata in causa degli enti impositori, nonché il rigetto del ricorso stante la correttezza del proprio operato, con vittoria di spese di giudizio.-

Fissata l'udienza di discussione la Commissione decideva come da dispositivo.-

Osserva **preliminarmente** la Commissione che in relazione all'incidenza del decorso del tempo affinché l'Amm.ne Finanziaria possa far valere il diritto alla riscossione del credito tributario e la sua esecuzione, occorre verificare i riferimenti normativi e giurisprudenziali relativi ai termini di prescrizione.-

I termini di prescrizione, ove non rispettati, comportano l'estinzione del diritto. Una volta decorsa la prescrizione, pertanto, l'ente creditore non può più chiedere il pagamento né tramite ruolo né tramite altre procedure.-

I termini di prescrizione possono essere sospesi o interrotti. Ad esempio, interrompe la prescrizione la intimazione di pagamento o il riconoscimento



del debito da parte del debitore. Dal giorno dell'interruzione, inizia a decorrere ex novo il termine di prescrizione.-

Quanto alla eccepita intervenuta prescrizione del tributo, occorre precisare che il termine per riscuotere i crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP, IMP. REG., etc.) a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa non può che ritenersi quinquennale, alla stregua di quanto già previsto per i tributi locali (ICI, IMU, tasse smaltimento dei rifiuti, contributi di bonifica, etc.) con la conseguenza che qualora l'Agente della Riscossione non ottemperi ad interrompere il decorso dello stesso con la notifica di atti idonei in tal senso, il successivo provvedimento inviato al contribuente non potrà che ritenersi radicalmente nullo ed il tributo dovuto prescritto.-

E' quanto emerge dalla sentenza S.C. Sez. V n. 30362 del 23 novembre 2018 a conferma di un principio già stabilito dalla stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.- La Suprema Corte ha osservato che la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste dal creditore.-

Inoltre nell'ipotesi in cui gli atti prodromici ovvero le cartelle fossero state notificate entro i termini prescrizionali, non essendo successivamente intervenuto entro il termine sopraindicato alcun atto interruttivo, il debito d'imposta risulta prescritto alla luce della giurisprudenza della S.C. SS.UU. e Cass. Civ. ord. n. 19311 del 16.09.2020.-

Atteso quanto sopra, nel caso di specie, sia in relazione agli anni cui si riferiscono i tributi sia in relazione alla asserita data di notifica della cartella, atteso che la notifica della intimazione di pagamento, non è contestata dal ricorrente, è stata notificata il 11/02/2020 quindi successivamente allo spirare del termine di prescrizione del tributo, che comunque risultava già prescritto al momento della notifica delle cartelle esattoriali; pertanto la Commissione deve dichiarare l'estinzione del debito d'imposta riportato negli atti di intimazione di cui alle cartelle ivi sottese.-

Il ricorso va pertanto accolto su detto motivo indicato dal ricorrente.-

Essendo la questione sulla declaratoria di prescrizione assorbente sugli altri motivi di ricorso, la Commissione non procede al loro esame.-

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.-

La Commissione accoglie il ricorso ^{P.Q.M. *minich* *SU*} avuto riguardo alla prescrizione del debito di imposta.-

Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.-

Pavia, 14.10.2021

IL PRESIDENTE RELATORE

